

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) TRAVERSI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore STEFANO TRAVERSI

Seduta del 24/03/2026

FATTO

Con ricorso interposto in data 05/11/2025 la ricorrente espone ed allega quanto segue.

Riferisce di essere titolare di un conto corrente acceso presso un diverso intermediario e di essere rimasta vittima di una truffa telefonica. In particolare, in data 13/06/2025 riceveva un SMS relativo ad un presunto pagamento e, contattato il numero indicato, interloquiva con soggetti qualificatisi come operatori bancari e appartenenti alla Questura, i quali la inducevano a recarsi in filiale per disporre un bonifico su un conto asseritamente intestato alla stessa, al fine di mettere in sicurezza le somme.

La ricorrente disponeva quindi allo sportello un bonifico urgente di euro 28.900,00, pari all'intera giacenza, verso un IBAN acceso presso l'odierna convenuta, indicando il proprio nominativo quale beneficiario. Solo successivamente apprendeva della truffa e sporgeva denuncia.

Deduce la responsabilità della banca convenuta, quale prestatore di servizi del beneficiario, per avere accreditato le somme su conto intestato a soggetto diverso e per non avere impedito la successiva distrazione dei fondi.

L'intermediario eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, evidenzia di avere correttamente eseguito l'operazione sulla base dell'IBAN indicato, in assenza, all'epoca, di obblighi di verifica della corrispondenza con il nominativo, rappresentando altresì che, nel brevissimo lasso

temporale successivo all'accredito del 13/06/2025, l'intero importo era stato immediatamente distratto mediante plurime operazioni, con conseguente assenza di residui utilmente recuperabili.

DIRITTO

In via preliminare, non meritano accoglimento le eccezioni sollevate dall'intermediario in ordine al difetto di legittimazione attiva e passiva. Secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro, infatti, nell'ambito dei servizi di pagamento il prestatore di servizi del beneficiario concorre, insieme al prestatore del pagatore, alla realizzazione dell'operazione, con la conseguenza che il pagatore può assumere la qualità di cliente anche nei confronti del primo, in forza del contatto sociale qualificato ravvisabile in tale peculiare rapporto. In tal senso si è espresso il Collegio di Coordinamento con decisione n. 6886/2022, orientamento cui hanno dato continuità, tra le altre, il Collegio di Bologna con decisione n. 12710/2024. Nel caso di specie, la domanda proposta dalla ricorrente ha natura chiaramente risarcitoria, essendo volta ad accertare la responsabilità della banca convenuta per l'asserita violazione dei doveri di diligenza, correttezza e buona fede.

Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita litispendenza. La denuncia penale prodotta in atti risulta infatti rivolta nei confronti degli ignoti autori della truffa e non già nei confronti dell'intermediario resistente; secondo l'orientamento costante dell'Arbitro, l'instaurazione di un procedimento penale nei confronti di terzi non preclude l'esame del ricorso volto ad accertare l'eventuale responsabilità dell'intermediario. In tal senso, tra le altre, si richiama la decisione del Collegio di Bologna n. 7756/2025.

Parimenti infondata è l'eccezione di incompetenza per materia, atteso che le censure della ricorrente non investono il rispetto della normativa antiriciclaggio in quanto tale, bensì il comportamento dell'intermediario nell'esecuzione dell'operazione e nelle successive iniziative di recupero delle somme.

Nel merito, il ricorso non può trovare accoglimento.

La ricorrente ha personalmente disposto allo sportello, presso la propria banca, il bonifico urgente di euro 28.900,00 oggetto di contestazione, seppure in conseguenza dell'attività fraudolenta posta in essere da terzi. La presente controversia non riguarda pertanto un'operazione non autorizzata, bensì un pagamento voluto ed eseguito dalla stessa ordinante, la quale è stata indotta in errore dai truffatori circa la finalità del trasferimento.

Ciò posto, la principale censura rivolta alla convenuta attiene al fatto che l'importo sarebbe stato accreditato su un conto intestato a soggetto diverso dal nominativo indicato dalla ricorrente nell'ordine di bonifico. Tale doglianza non è fondata.

All'epoca dei fatti trovava infatti applicazione l'art. 24 del d.lgs. n. 11/2010, a mente del quale l'operazione di pagamento si considera eseguita correttamente quando sia conforme all'identificativo unico fornito dall'utilizzatore. Sul punto il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 162/2017, ha affermato che, nell'esecuzione di un bonifico, tanto il prestatore di servizi di pagamento del pagatore quanto quello del beneficiario sono autorizzati a realizzare l'operazione esclusivamente sulla base dell'identificativo unico, senza essere tenuti a verificare la corrispondenza tra nominativo del beneficiario e titolare del conto identificato tramite IBAN. Il medesimo principio è stato ribadito dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6886/2022.

Ne consegue che non è censurabile, sotto tale profilo, la condotta dell'intermediario convenuto, che ha dato corso all'accredito in conformità all'IBAN indicato nell'ordine di pagamento. Né può rilevare, in senso contrario, il successivo Regolamento europeo n. 886/2024, atteso che l'obbligo di verifica della

corrispondenza tra IBAN e nominativo del beneficiario, richiamato dalla resistente, è divenuto operativo solo successivamente ai fatti di causa.

Quanto, poi, alla dedotta negligenza della convenuta nella fase successiva all'accredito e nella gestione della procedura di recall, la documentazione in atti non consente di ravvisare profili di responsabilità idonei a fondare l'accoglimento della domanda risarcitoria.

Risulta, in particolare, che il bonifico in contestazione aveva natura urgente e che la convenuta ha rappresentato come, nei minuti immediatamente successivi all'accredito, il conto del beneficiario fosse stato movimentato mediante plurime operazioni in uscita per un importo complessivo pari alla somma accreditata. Dalla documentazione prodotta emerge inoltre che la richiesta di recall sarebbe pervenuta alla banca ricevente in data di lunedì 16/06/2025 e che la restituzione è stata poi negata per insufficienza di fondi.

È vero che, in altra fattispecie, il Collegio di Roma, con decisione n. 6267/2023, ha ravvisato un concorso di responsabilità del prestatore di servizi del beneficiario, valorizzando la presenza di specifici indici di anomalia nella movimentazione del conto e la possibilità di impedire le operazioni successive al recall. Tuttavia, nel caso oggi in esame, non risultano acquisiti elementi idonei a dimostrare che, al momento della ricezione del recall, residuassero effettivamente somme utilmente vincolabili, né che un diverso e più tempestivo intervento della banca convenuta avrebbe consentito, con ragionevole certezza, il recupero, anche solo parziale, dell'importo bonificato. Difetta dunque la prova del nesso causale tra la condotta imputata all'intermediario e il danno lamentato dalla ricorrente.

La domanda della ricorrente si fonda, in sostanza, sull'assunto che la banca del beneficiario avrebbe dovuto rilevare preventivamente l'anomalia derivante dalla discordanza tra IBAN e nominativo. Tuttavia, tale obbligo non gravava sull'intermediario alla data dell'operazione. Quanto al profilo relativo alla gestione del recall, la mera deduzione di una non tempestività non è sufficiente a fondare una responsabilità risarcitoria, in mancanza di una specifica prova circa la concreta possibilità di recuperare le somme.

Non può infine trovare accoglimento la domanda di refusione delle spese legali. Anche a voler richiamare i principi espressi dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 4580/2025 in ordine alla ristorabilità delle spese di assistenza professionale stragiudiziale quale danno emergente, l'integrale rigetto della domanda principale esclude nel caso di specie il riconoscimento di tale voce.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE